



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 48 DEL 28-03-2019

OGGETTO:
MODIFICAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI N. 4
DIPENDENTI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 08:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	A
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Montaruli Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del settore bilancio e programmazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto dr. Giuliano Barboni, responsabile del settore bilancio e programmazione, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni e i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi e alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi posti dagli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

RILEVATO che, in relazione alle unità disponibili in organico, l'Amministrazione comunale intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze e alle aspettative della comunità;

DATO ATTO che nel tempo sono stati collocati a riposo numerosi dipendenti di questo Ente (tra cui n. 2 farmacisti), personale non più sostituito a causa delle limitazioni nel turn-over imposti dalla legislazione nazionale, e dato altresì atto che con la nuova riforma delle pensioni (c.d. quota cento) si prevede il collocamento a riposo per fine anno di circa una decina di unità di personale, tra cui 3 unità addette all'Asilo Nido Comunale e una ai Servizi Demografici;

DATO ATTO che per l'effetto di quanto sopra gli organici della Farmacia Comunale, dell'Asilo Nido e dei Servizi Demografici, sono fortemente ridotti e risulta enormemente gravoso l'attuale impegno richiesto ai suddetti dipendenti, tenendo conto delle notevoli attività in cui sono impegnati;

SENTITI i responsabili del Settore Affari Generali, del Settore Finanziario e dei Servizi Demografici, secondo i quali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici afferenti le proprie competenze e in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, per far fronte alle problematiche sopra esposte, sarebbe opportuno incrementare la percentuale di tempo parziale per il seguente personale:

- Cucculelli Gloria – Educatrice infanzia – Cat. C - (dal 50% fino al 66,66%);
- Falchetti Alessandra – Educatrice infanzia – Cat. C - (dall'83,33% fino al 94,45%);
- Salvucci Claudia – Farmacista – Cat. D – (dal 55% fino al 94,45%);
- Chierici Bruna – Istruttore amministrativo – Cat. C (dall'83,33% fino al 94,45%);

DATO ATTO che le succitate dipendenti avevano già chiesto la possibilità di avere un incremento delle percentuale lavorativa e che oralmente hanno riconfermato la propria disponibilità e il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare;
RICHIAMATI gli artt. 53 e successivi del CCNL del Comparto Funzioni Locali - Triennio 2016/2018 – relativi al lavoro a tempo parziale;

VISTO l'Orientamento interpretativo ARAN n. RAL 315/2011 Comparto Regioni – Autonomie Locali che testualmente recita:

“Un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di 18 ore settimanali può essere trasformato in uno, sempre part-time, con prestazione di 25 o più ore ? Entro quale termine ?

Il CCNL del 14.9.2000 non prevede alcun “limite temporale” per la trasformazione di un rapporto di lavoro part-time con prestazione di 18 ore settimanali in uno, sempre part-time, con diversa articolazione della prestazione (nel vostro esempio 25, 26 o 27 ore settimanali).

In un caso del genere, infatti, non muta la tipologia del rapporto, che resta comunque a tempo parziale, ma si modifica semplicemente l'articolazione della prestazione.

Pertanto, sussistendo l'accordo delle parti e in assenza di altri impedimenti [(si ricordi che, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 14.9.2000, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati (comma 1) e che per i posti di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso CCNL l'articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono quelli predefiniti dagli enti)], è senz'altro possibile procedere ad una simile modifica senza dover attendere 3 anni dall'assunzione (o 2 anni dalla prima trasformazione).”;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – secondo al quale “ (...) in virtù della tassatività di tale disposizione normativa, il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione.

Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente.”;

- Parere n. 496/2011 – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta che “(...) questo Consesso - anche alla luce degli orientamenti espressi, in subiecta materia, oltre che dalla cennata deliberazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana, pure dalle parimenti sopravvenute (rispetto alla citata deliberazione di questa Sezione n. 335/2011) deliberazioni n. 57/2011 (strettamente in termini) della Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, e n. 198/2011 della Sez. Regionale di controllo per la Toscana, e senza sottacere le precedenti deliberazioni in esse menzionate - dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del DL n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma ...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di

lavoro part-time), cui, in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione.

- Parere n. 8/2012 – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna – secondo cui “(...) solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire “nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione”.

Esula, viceversa, dall’ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto di part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno dagli articoli 1, comma 557, l. 296/2006 e s.m.i. e 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011).

In conclusione, ritiene la Sezione che l’operazione che il Comune istante intende realizzare sia ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in

un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa richiamata costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

- Parere n. 225/2013 — nel quale viene chiarito che “(...) sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerato una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;]

- Parere n. 338/2016 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – ribadisce quanto già affermato dalla suddetta Sezione con il parere n.144/2016: “La verifica circa il rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’ente che dovrà compierla prima di porre in essere la prospettata modifica al contratto part-time Inoltre Ciò premesso, la Sezione reputa, in via di principio, che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, sia necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale (che si traducono in divieti assunzionali a qualsiasi titolo quando l’ente non rispetta il patto di stabilità interno e quando non è in linea con l’obbligo di ridurre la spesa per il personale ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006).....”;

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

PRESO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 07.02.2019 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2019/2021 che prevedeva per la possibilità di aumentare la percentuale delle ore lavorative in caso di necessità;

Visto il parere dell'Organo di Revisione contabile sulla delibera che esprimeva parere favorevole riguardo al Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;

DATO ATTO che l'aumento di ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in rapporti a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

DATO ATTO altresì che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori citati è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

CONSIDERATO altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

PRECISATO che l'aumento di ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dei dipendenti sopra individuati al fine di meglio assicurare l'efficienza e il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

VISTA:

- la deliberazione di G.C. n. 33 del 14.2.2019 sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze del personale per l'anno 2019, dalla quale si rileva l'assenza di personale in esubero presso questo Ente;
- la delibera di G.C. n. 134 del 27.12.2016 di approvazione del Piano delle Azioni positive triennio 2017/2019;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 21.02.2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021;

RITENUTO:

- di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti sopra individuati al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dei seguenti dipendenti e nella seguente modalità:
 - Cucculelli Gloria – Educatrice infanzia – Cat. C - (dal 50% al 66,66%);
 - Falchetti Alessandra – Educatrice infanzia – Cat. C - (dall'83,33% al 94,45%);
 - Salvucci Claudia – Farmacista – Cat. D – (dal 55% al 94,45%);
 - Chierici Bruna – Istruttore amministrativo – Cat. C (dall'83,33% al 94,45%);
3. di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli enti soggetti al patto di stabilità;
4. di stabilire la decorrenza delle suddette variazioni orarie al 1^a aprile 2019;
5. di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del settore bilancio
f.to Dr. Giuliano Barboni

** *** **

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica - contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dei seguenti dipendenti e nella seguente modalità:

- Cucculelli Gloria – Educatrice infanzia – Cat. C - (dal 50% al 66,66%);
- Falchetti Alessandra – Educatrice infanzia – Cat. C - (dall'83,33% al 94,45%);
- Salvucci Claudia – Farmacista – Cat. D – (dal 55% al 94,45%);
- Chierici Bruna – Istruttore amministrativo – Cat. C (dall'83,33% al 94,45%);

3. di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli enti soggetti al patto di stabilità;

4. di stabilire la decorrenza delle suddette variazioni orarie al 1° aprile 2019;

5. di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

Inoltre stante la necessità e urgenza, con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 28-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 28-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Montaruli Angelo

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 10-04-2019

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 10-04-2019

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA